

N. R.G. 3159/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Moroni  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3159/2013** promossa da:

██████████, domiciliato in ██████ presso l'Avv. ██████ che lo rappresenta e  
difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ██████ del foro di Firenze

attore

c o n t r o

██████████, domiciliata in ██████ presso il Servizio Assistenza  
Giudiziale della medesima banca, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Morera, ██████ e  
██████████

convenuta

Conclusioni. Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 04.04.2016, con rinvio ai  
rispettivi atti depositati telematicamente il 30.03.16 per l'attore ed il 29.03.16 per la convenuta.

Con atto di citazione notificato il 18.11.13, il Sig. ██████ chiedeva alla ██████  
██████████ il pagamento, a titolo di corrispettivo per avere svolto, in nome e per conto del suddetto istituto di  
credito, attività di responsabile del progetto ██████ di una somma non inferiore ad €  
550.000,00 ovvero, in ipotesi subordinata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

Chiedeva, inoltre, il pagamento di € 450.000,00 a titolo di danni per mancato guadagno per non essere  
stato nominato Presidente della costituenda società ██████

A sostegno delle proprie richieste, il Sig. ██████ assumeva che durante gli ultimi anni di servizio  
presso il gruppo ██████ prima di andare in pensione nel 2004, aveva intrattenuto relazioni d'affari con  
varie confederazioni degli artigiani della Campania, fra cui la CFA Confartigianato e la CNA



Confederazione Nazionale Artigianato. Tali rapporti erano stati sviluppati sia intermediando finanziamenti a vario titolo con la [REDACTED], banca nella quale il Sig. [REDACTED] ricopriva la carica di direttore generale, sia rivestendo il ruolo di vice-presidente nella [REDACTED] società a cui facevano capo le suddette confederazioni. L'attore sosteneva che, una volta andato in pensione, maturò l'idea di costituire una banca – che avrebbe dovuto assumere la denominazione di “[REDACTED]” - con la partecipazione di [REDACTED] e delle associazioni artigiane, con lo scopo di erogare servizi finanziari agli artigiani associati. Il Sig. [REDACTED] sosteneva altresì di aver lavorato a tale progetto, negli anni 2004-2006, in qualità di responsabile su incarico della [REDACTED], ma che quest'ultima non avrebbe dato, ad accordo quasi ultimato, l'assenso alla nascita del nuovo ente del quale il Sig. [REDACTED] avrebbe dovuto assumere la presidenza per i primi tre anni.

La [REDACTED], costituita in cancelleria, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto al compenso vantato dall'attore, ha chiesto che venissero respinte tutte le domande di parte attrice, sostenendo di non aver conferito alcun incarico al Sig. [REDACTED] allo scopo di costituire una nuova banca, progetto che sarebbe stato presentato a [REDACTED] dalle due confederazioni artigiane tramite lo stesso [REDACTED] e che non era stata fatta all'attore alcuna rassicurazione né in ordine alla sua nomina alla presidenza del nuovo ente né relativamente alla regolamentazione economica che sarebbe seguita a tale nomina.

Il processo si è svolto col deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.

Con ordinanza del 04.02.2015 il G.I. non ha ritenuto necessaria l'attività istruttoria richiesta dalle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

#### Ragioni di fatto e di diritto.

##### Sull'eccezione di prescrizione.

L'esame sulla fondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta ha carattere dirimente e, pertanto, va affrontato per primo.

La natura delle prestazioni oggetto delle richieste di parte attrice è equiparabile alla prestazione dei professionisti, il cui diritto al compenso si prescrive presuntivamente in tre anni (art. 2956 c.c.).

E' noto che questo tipo di prescrizione, diversamente da quella estintiva – che consegue al mancato esercizio di un diritto per un determinato periodo di tempo - , muove dalla presunzione che un determinato credito sia stato pagato (o che sia comunque estinto per effetto di altre cause). Ne consegue che l'eccezione non può essere accolta qualora colui che la oppone (il presunto debitore) “*ha ammesso*



in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta” (art. 2958 c.c.). Nel caso che ci occupa, la convenuta ha contestato la stessa esistenza di un rapporto giuridico col Sig. [REDACTED] e, dunque, anche la nascita di obbligazioni da estinguere.

L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.

Sull'incarico al Dr. [REDACTED] e sulle prestazioni svolte.

La richiesta di parte attrice non può essere accolta.

Risulta dagli atti e dai documenti allegati che il progetto di costituzione della nuova banca scaturì dall'iniziativa delle Confederazioni artigiane che lo presentarono, nel luglio 2004, alla [REDACTED] (doc. 1 attore). In quel periodo, secondo quanto ammesso da entrambe le parti, il Dr. [REDACTED] era in pensione ma continuava a rivestire, dal 2002, la carica di vice Presidente del CdA di [REDACTED] società in cui la quota di maggioranza – circa il 90% - faceva capo alle Confederazioni artigiane, mentre [REDACTED] possedeva una piccola quota di minoranza (circa il 2%).

Pur avendo cessato ogni rapporto di lavoro dipendente da [REDACTED], il Sig. [REDACTED] risulta fra i rappresentanti della [REDACTED] nel Comitato promotore costituito “per rendere operativo il progetto di costituzione di [REDACTED]..... predisponendo eventuali intese preliminari finalizzate a definire la governance nei termini sopra delineati”(delibera del CdA [REDACTED], doc. 4 attore, 15.11.2004). Come ammesso anche dalla convenuta, “essendosi poi prevista la composizione di cinque membri del Comitato, di cui tre da indicare dalle Confederazioni e due da [REDACTED], quest'ultima, nel febbraio 2005, oltre ad un suo alto dirigente (il Dr. [REDACTED] responsabile dell'Area Partecipazioni del Corporate Center), designò quale 'rappresentante' altresì il Dr. [REDACTED] quale all'epoca, si ricordi, era sempre Vice -Presidente di [REDACTED] e proponente dell'iniziativa” (comparsa di costituzione, pagg. 4 e 5). Le parti non concordano sul tipo di prestazioni svolte dall'attore; non è stata fornita prova che il [REDACTED] agisse in nome e per conto della [REDACTED] come responsabile del progetto o che avesse un ruolo di primaria importanza e/o di riferimento nell'organizzazione dei lavori e nella stesura del progetto. Nè è stato dimostrato che la [REDACTED] fornisse al [REDACTED] indicazioni strategiche cui lo stesso doveva attenersi. Piuttosto, la convenuta ammette che il Dr. [REDACTED] ha svolto un'attività di interlocuzione/raccordo fra le Confederazioni artigiane e la [REDACTED]: “e solo in questa veste di promotore e, per così dire, di 'cerniera' e 'interlocutore' fra le parti – essendo egli già noto a [REDACTED] per l'esperienza lavorativa trascorsa – che quest'ultima acconsentì a che egli continuasse a svolgere tale attività nell'ambito del proposto Comitato promotore” (comparsa di costituzione, pag. 5). E', dunque, solo per garantirsi un referente specifico all'interno del Comitato, che la [REDACTED] vi incluse il Dr. [REDACTED] come suo 'rappresentante' (doc. 6 e 7 attore), senza che allo stesso venisse conferito alcun



incarico che prevedesse il potere di agire in nome e nell'interesse del rappresentato.

A tale proposito, i fatti oggetto delle richieste istruttorie formulate da parte attrice contrastano con i documenti prodotti dalla stessa e, per quanto riguarda le prove testimoniali, con il divieto di cui all'art. 2721 c.c. in ordine alla conclusione di un contratto di mandato con rappresentanza, vista la natura imprenditoriale (e di grande impresa) della conferente, quella di professionista qualificato del mandatario nonché l'importanza dell'incarico .

E', del resto, inverosimile che [REDACTED] abbia nominato responsabile del progetto un soggetto che, non facendo più parte del suo organico – ed, anzi, avendo mantenuto fino al marzo 2005 il ruolo di vice Presidente di [REDACTED] -, si trovava in conflitto di interessi con la banca stessa. Tanto più che dai documenti prodotti dall'attore emergono chiare perplessità della banca [REDACTED] in merito all'opportunità di aderire al progetto presentato dalle Confederazioni artigiane, dal momento che *“la nuova entità, che si andrebbe a sovrapporre operativamente nella sua offerta alla presenza del [REDACTED] (sia attraverso la rete di sportelli che attraverso [REDACTED]), non può non generare elevati rischi di 'cannibalizzazione' della clientela, con possibilità di perdita di quote di mercato a vantaggio viceversa di un'entità in cui il [REDACTED] stesso risulterebbe quantunque socio di minoranza”* (doc. 1 attore).

La richiesta di accertare di aver svolto, a nome e per conto di [REDACTED] attività di responsabile del progetto '[REDACTED]' e del conseguente credito per una somma non inferiore ad € 550.000,00 non può, per i motivi sopra esposti, essere accolta.

Ne consegue anche il rigetto della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., formulata “in ipotesi subordinata”, essendo mancata la prova non solo del conferimento di un simile incarico, ma anche delle correlate prestazioni.

#### Sulla richiesta di risarcimento danni per mancato guadagno.

L'attore sostiene che l'attività dallo stesso svolta per la costituzione di '[REDACTED]' sarebbe stata compensata con il prestigio e gli emolumenti conseguiti dalla sua nomina a Presidente del nuovo ente, come convenuto con [REDACTED] e chiede che venga accertata e dichiarata la sua posizione di creditore di una somma non inferiore ad € 450.000,00 a titolo di danni per mancato guadagno per non essere stato nominato a tale incarico. Non risulta dagli atti che siano intervenuti accordi preventivi sulla nomina dell'attore a Presidente della costituenda società. In ogni caso, la proposta di tale nomina, è avvenuta solo da parte delle Confederazioni artigiane a fine agosto 2006 (doc. 16 attore) , dopo che l'esecuzione del progetto si era arrestata per disaccordi sulla 'governance', come dimostra il carteggio



avvenuto tra le parti ( doc.ti 2-5 convenuta). Essa, pertanto, non aveva alcun significato, avvenendo dopo che il progetto, come ammette anche parte attrice (“*Seguiva una fase di parziale stallo delle operazioni*”, pag. 7 citazione), era stato accantonato per motivi indipendenti dalla sua nomina.

Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate sulla base dei valori medi indicati dai parametri di cui al DM 55/14 (art.li 5 I comma), con una maggiorazione del 10% per essere la causa di valore superiore ad € 520.000,00 e fino ad € 1.000.000,00 e, con riferimento alla fase istruttoria, saranno diminuiti del 50% (art. 4, I comma) non essendo stati esperiti i mezzi di prova. Pertanto: fase studio: € 3.712,50; introduttiva: € 2.449,70; istruttoria € 5.453,25; decisionale: € 6.457,00.

Non si ravvisano i presupposti di mala fede o colpa grave, necessari affinché l'applicazione dell'art. 96 III comma c.p.c. non contrasti con l'art. 24 Cost.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta le domande di parte attrice.

Condanna la parte attrice Sig. [REDACTED] a rimborsare alla parte convenuta [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € € 18.457,45, oltre spese forfettarie al 15%, CAP ed IVA di legge.

Siena, 28 ottobre 2017

Il GOP

dott. Serena Moroni

